Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023)

Mediamatica AFC / Mediamatico AFC

del …

88617	**Mediamatica AFC / Mediamatico AFC** **Mediamatikerin EFZ / Mediamatiker EFZ** **Médiamaticienne CFC / Médiamaticien CFC**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale (LFPr);
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003[2] sulla formazione professionale (OFPr),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

[1] I mediamatici con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

a. progettano e realizzano contenuti multimediali per diversi gruppi target e canali di comunicazione, servendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b. sviluppano e attuano misure di marketing e di comunicazione;

c. partecipano a tutte le fasi di realizzazione dei progetti, dal primo contatto con i committenti fino al completamento dei progetti stessi.

1 RS **412.10**
2 RS **412.101**

BOZZA

Art. 2 Durata e inizio

[1] La formazione professionale di base dura quattro anni.

[2] L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

[1] Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

[2] I contributi dei luoghi di formazione alle competenze operative sono indicati nel piano di formazione (art. 9) come segue:

a. nella formazione professionale pratica: come obiettivi di valutazione;
b. nella formazione scolastica: come moduli; e
c. nei corsi interaziendali: come moduli.

[3] Il contenuto dei moduli è riportato nel piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera»[3]. Il piano di formazione stabilisce i moduli della formazione scolastica e dei corsi interaziendali nonché il momento del loro svolgimento.

[4] Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

[1] La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a. realizzazione di prodotti mediatici:
   1. sviluppare e progettare immagini per prodotti mediatici,
   2. produrre contenuti video,
   3. progettare interfacce utente digitali per siti o applicazioni,
   4. progettare prodotti grafici e prepararli per la produzione,
   5. creare elementi grafici animati e integrarli nei prodotti mediatici;
b. sviluppo e attuazione di misure di marketing o di comunicazione:
   1. definire e coordinare misure di marketing o di comunicazione,
   2. gestire i canali di marketing o di comunicazione,
   3. analizzare e interpretare i dati di utilizzo,
   4 creare e moderare canali social;

[3] Il piano modulare è disponibile sul sito: www.ict-berufsbildung.ch/it > Servizi > Piano modulare.

BOZZA

c. utilizzo di strumenti informatici:
   1. predisporre strumenti informatici per il proprio ambiente di lavoro,
   2. verificare e introdurre strumenti informatici innovativi,
   3. archiviare dati relativi ai media e agli incarichi nel rispetto delle norme sulla protezione e sulla sicurezza dei dati,
   4. gestire sistemi di content management,
   5. supportare gli utenti nell'utilizzo degli strumenti informatici;

d. realizzazione di progetti mediamatici:
   1. chiarire le esigenze dei committenti per i progetti mediamatici,
   2. pianificare progetti mediamatici,
   3. verificare lo stato di avanzamento dei progetti mediamatici,
   4. presentare i risultati intermedi dei progetti mediamatici ai committenti e, se necessario, adeguare la pianificazione,
   5. consegnare i prodotti mediamatici ai committenti e concludere i progetti.

2 Le competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1–3, lettera c numeri 1–3 e lettera d sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

3 Cinque competenze operative tra quelle di cui al capoverso 1 lettera a, lettera b numero 4 e lettera c numeri 4 e 5 sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

4 Le competenze operative di cui al capoverso 3 sono riportate nel contratto di tirocinio.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

1 All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

BOZZA

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3 ½ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

2 Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente 360 giorni lavorativi.

Art. 7 Scuola professionale

1 L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2000 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali	440	440	200	200	1280
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	80	80	40	40	240
Totale delle lezioni	**640**	**640**	**360**	**360**	**2000**

2 L'insegnamento delle conoscenze professionali è suddiviso in 32 moduli da 40 lezioni ciascuno.

3 Nell'insegnamento delle conoscenze professionali lo sviluppo delle competenze d'inglese avviene durante 200 lezioni.

4 D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

5 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[4] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

6 La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

7 È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

4 RS **412.101.241**

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 25 giornate di otto ore.

2 Sono previsti cinque corsi di cinque giornate ciascuno. Ogni corso corrisponde a un modulo..

3 Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

1 All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[5] della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
   1. il profilo professionale,
   2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
   3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3 Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

a. attestato federale di capacità di mediamatico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del mediamatico AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

5 Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

BOZZA

c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

1 Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

6 L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

BOZZA

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

1 La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei moduli in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

2 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC garantisce che i controlli delle prestazioni nei singoli moduli della scuola professionale siano comparabili.

Art. 15 Controlli delle prestazioni nei corsi interaziendali

1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

3 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC garantisce che i controlli delle prestazioni nei singoli moduli dei corsi interaziendali siano comparabili.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; o

b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone.

2 È ammesso a un'altra procedura di qualificazione riconosciuta dalla SEFRI conformemente all'articolo 33 LFPr chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato se adempie le condizioni seguenti:

a. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;

BOZZA

b. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo di attività del mediamatico AFC; e

c. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 70 –90 ore; vale quanto segue:
   1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
   2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
   3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
   4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	50 %
2	Documentazione	20 %
3	Presentazione e colloquio professionale	30 %

   5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un'ora.

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[6] sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

6 RS **412.101.241**

BOZZA

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

b. la nota dei luoghi di formazione raggiunge almeno il 4; e

c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

a. lavoro pratico: 50 per cento;

b. cultura generale: 20 per cento;

c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 80 per cento;

b. nota relativa ai corsi interaziendali: 20 per cento.

4 Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 32 note dei moduli.

5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora la nota dei luoghi di formazione fosse insufficiente, per la ripetizione vale quanto segue:

a. se la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali è insufficiente, tutti i moduli con note insufficienti devono essere ripetuti; le note sufficienti restano valide;

b. qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza; se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota relativa ai corsi interaziendali fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

BOZZA

2 L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «mediamatica AFC» / «mediamatico AFC».

3 Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a. la nota complessiva;

b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mediamatici AFC è composta da:

a. 5–7 rappresentanti di «ICT Formazione professionale Svizzera»;

b. uno o due rappresentanti delle scuole professionali;

c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;

BOZZA

e. garantisce la comparabilità dei controlli delle prestazioni secondo gli articoli 14 capoverso 2 e 15 capoverso 3; i costi che ne derivano sono considerati costi delle procedure di qualificazione e sono sostenuti dai Cantoni.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali «ICT Formazione professionale Svizzera».

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

3 I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 25 ottobre 2018[7] sulla formazione professionale di base Mediamatica / Mediamatico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2032.

2 Le persone che hanno iniziato la formazione di mediamatico AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2033.

3 Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2033.

4 I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per mediamatico AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2033, sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.

7 RU **2018** 4819, **2025** 593

BOZZA

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

BOZZA